2024/2510

25.9.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2510 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2024

che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di pagamento e il processo di riscossione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi previsti in tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.

(2) A norma degli articoli 18 e 24 del regolamento (UE) 2018/1240, al fine di compensare i costi di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS, i richiedenti sono, in linea di principio, tenuti al pagamento di diritti.

(3) È pertanto necessario stabilire i metodi di pagamento da utilizzare e il processo di riscossione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi.

(4) La riscossione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuata da un prestatore di servizi di pagamento selezionato in base a una procedura di appalto.

(5) Per tenere conto della diversità geografica dei richiedenti e della diversa disponibilità di metodi di pagamento nel mondo, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe accettare un'ampia gamma di metodi per il pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi da parte dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

(6) Per effettuare il pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi in modo sicuro e per ridurre il più possibile il rischio di frode, le operazioni di pagamento e i metodi di pagamento utilizzati dovrebbero rispettare rigorosamente le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione. ([3])

(7) Al fine di garantire che il pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi possa essere collegato a una domanda specifica, al momento dell'avvio della procedura di pagamento il sistema d'informazione ETIAS dovrebbe comunicare al prestatore dei servizi di pagamento un identificativo temporaneo per il fascicolo di domanda di cui al capo III del regolamento (UE) 2018/1240.

(8) Per salvaguardare i dati personali dei richiedenti un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe chiedere loro altre informazioni se non quelle necessarie affinché il pagamento dei diritti per tale autorizzazione vada a buon fine.

([1]) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj?locale=it.

([2]) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/389/oj).

(9) Una volta avvenuto il pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi da parte del richiedente, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe mettere a disposizione del sistema d'informazione ETIAS il numero di riferimento unico del pagamento di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240, unitamente all'identificativo temporaneo del fascicolo di domanda, in modo che il sistema d'informazione ETIAS possa verificare, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, se una domanda debba essere ritenuta ammissibile.

(10) Al fine di garantire un'accurata riconciliazione dei pagamenti, la Commissione dovrebbe ricevere dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e dal prestatore di servizi di pagamento il numero totale degli avvenuti pagamenti e i loro numeri di riferimento unici.

(11) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE ([4]) del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([5]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([6]).

(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([7]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([8]).

([4]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

([5]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

([6]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

([7]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

([8]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([9]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([10]).

(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

(17) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 aprile 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i metodi di pagamento e il processo di riscossione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2366.

Articolo 3

Prestatore di servizi di pagamento

1. Il servizio di convenzionamento delle operazioni di pagamento necessarie alla corresponsione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1240 è effettuato da un prestatore di servizi di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento è selezionato mediante una procedura di appalto conformemente all'articolo 164 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]).

([9]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/349/oj.

([10]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

([11]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([12]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

Articolo 4

Metodi di pagamento

1. Per la corresponsione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS da parte di cittadini di paesi terzi il prestatore di servizi di pagamento garantisce l'accettazione di molteplici metodi di pagamento elettronico comunemente utilizzati a livello internazionale.

2. Il prestatore di servizi di pagamento accetta metodi di pagamento che prevedono un regolamento immediato o una garanzia per l'esecuzione del pagamento. A tali metodi di pagamento si applicano la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento delegato (UE) 2018/389.

3. Tutti i richiedenti sono informati in modo chiaro e inequivocabile dei metodi di pagamento accettati.

Articolo 5

Processo di riscossione dei diritti

1. Dopo la presentazione della domanda, il sistema d'informazione ETIAS:

a) reindirizza al pagamento i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 70 anni al momento della presentazione della domanda, e fornisce al prestatore di servizi di pagamento un identificativo temporaneo per il corrispondente fascicolo di domanda;

b) consente ai richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni, o ai richiedenti che hanno dichiarato di essere cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1240, di presentare domanda senza essere reindirizzati al pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento non domanda ai richiedenti alcun dato personale se non le informazioni necessarie a garantire che il pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS vada a buon fine.

3. Una volta completato il pagamento, il prestatore di servizi di pagamento:

a) conferma al sistema d'informazione ETIAS se il pagamento è andato a buon fine;

b) fornisce al sistema d'informazione ETIAS il numero di riferimento unico del pagamento di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240, unitamente all'identificativo temporaneo del fascicolo di domanda.

4. Al momento della creazione del fascicolo di domanda, il sistema d'informazione ETIAS cancella immediatamente l'identificativo temporaneo.

5. Il prestatore di servizi di pagamento informa i richiedenti dell'avvenuto pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e comunica loro il numero di riferimento unico del pagamento.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. eu-LISA e il prestatore di servizi di pagamento forniscono ciascuno alla Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, quanto segue:

a) il numero totale di avvenuti pagamenti durante il periodo di riferimento;

b) i numeri di riferimento unici di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, di tutti i pagamenti di cui alla lettera a).

2. eu-LISA informa la Commissione, periodicamente e almeno una volta alla settimana, del numero totale di domande con pagamento e senza pagamento presentate durante ciascun periodo di riferimento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN